

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.
Per un incidente al deputato Messeni Nemagna:	
PRESIDENTE	403
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (<i>Approvato dal Senato</i>) (1787);	
MIOTTI CARLI AMALIA: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9);	
ALFANO ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642)	403
PRESIDENTE	403, 405, 406
ALLOCCA, <i>Relatore</i>	404, 406
BIANCHI ALFREDO	404
BOFFARDI INES	405
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	405, 406

Per un incidente
al deputato Messeni Nemagna.

PRESIDENTE. Informo che il collega Messeni Nemagna, in seguito ad un grave incidente automobilistico, trovasi attualmente ricoverato in sala di rianimazione in ospedale.

A nome mio e dei componenti la Commissione esprimo al collega l'augurio più vivo di una sollecita guarigione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (*Approvato dal Senato*) (1787); e delle proposte di legge Miotti Carli Amalia: Istituzione del divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole (9); Alfano ed altri: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico », già approvato dal Senato nella seduta del 27 febbraio 1973; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia: « Istituzione del divieto di fumare

La seduta comincia alle 10,45.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

nei locali di pubblico spettacolo, nei mezzi di trasporto, negli ospedali e nelle scuole»; Alfano ed altri: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico ».

Ricordo che nelle sedute precedenti è stata esaurita la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni; nelle carrozze ferroviarie poste in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, per essere riservate ai non fumatori; nei compartimenti a cuccette, durante il servizio di notte; in quelle delle carrozze letto, occupati da più di una persona, qualora manchi il consenso degli altri viaggiatori;

b) nei locali chiusi di pubblico spettacolo, nelle sale da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie e locali di pubblica riunione .

Il relatore, onorevole Allocca, ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere alla lettera a) dopo le parole « nelle sale di attesa delle stazioni » le altre « ferroviarie, autofilotranviarie, portuali marittime ed aeroportuali ».

Alla lettera a) sostituire le parole « nelle carrozze ferroviarie poste in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e di quelle date in concessione a privati, per essere riservate ai non fumatori » con le altre « nelle carrozze ferroviarie riservate ai non fumatori che devono essere poste in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati ».

Sostituire la lettera b) con la seguente « nei locali chiusi di pubblica riunione, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico ».

I deputati Ferri e Zaffanella hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) dopo la parola « cuccette » aggiungere le altre « in quelli delle carrozze letto occupati da più di una persona durante il servizio di notte » e sopprimere il resto del comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento sostitutivo del relatore alla lettera a):

Alla lettera a) sostituire la parola « carrozze » con l'altra « compartimenti ».

L'onorevole Alfredo Bianchi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere alla lettera b) le parole « locali di pubblica riunione ».

ALLOCCA, *Relatore*. Gli emendamenti da me presentati si riferiscono ad aspetti formali, accogliendo i suggerimenti che in merito ci ha dato la Commissione giustizia, che ha auspicato una maggiore precisazione della norma per una sua più semplice interpretazione.

BIANCHI ALFREDO. Poiché la frase « e locali di pubblica riunione » può dar luogo ad inconvenienti perché troppo generica, il gruppo comunista ne propone la soppressione.

D'altra parte all'articolo 2 è prevista una precisazione per i responsabili delle organizzazioni delle pubbliche riunioni. Il nostro emendamento sarà integrato da altra proposta che faremo all'articolo 2.

ALLOCCA, *Relatore*. Condivido la preoccupazione del collega Alfredo Bianchi; sarei però del parere di riformulare, piuttosto il testo del mio emendamento in materia con altre parole. Cioè se al posto di « locali di pubblica riunione » che giuridicamente non sappiamo bene cosa siano, sostituissimo nel mio emendamento alla lettera b) le parole « locali che siano adibiti a pubblica riunione » sarebbe salva la preoccupazione dell'opposizione, nel senso che soltanto i locali che hanno la licenza per effettuare delle pubbliche riunioni sarebbero soggetti al divieto, mentre gli altri ne resterebbero esclusi.

BIANCHI ALFREDO. Sono d'accordo, purché in questi locali la norma che vieta di fumare sia indicata in modo ben visibile. Ritiro quindi il mio emendamento, presentando invece un subemendamento all'emendamento del relatore alla lettera b).

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1975

PRESIDENTE. L'onorevole Alfredo Bianchi ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del relatore, onorevole Allocca, alla lettera *b*).

Sostituire alla lettera b) le parole « nei locali chiusi di pubblica riunione » con le altre « nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione ».

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Circa gli emendamenti presentati, ho il dovere di far presente che il Ministero dei trasporti ha chiesto, che alla lettera *a*), nel punto in cui si vieta di fumare nelle carrozze, venga sostituito il termine « carrozze » con quello di « compartimenti », in quanto altrimenti l'azienda dovrebbe affrontare un gravissimo onere finanziario per modificare l'attuale situazione, dato che non esistono intere carrozze destinate ai non fumatori, ma solo compartimenti.

BOFFARDI INES. A proposito delle carrozze letto, dovremmo precisare che il divieto di fumare dovrebbe sussistere in quelle a più di un posto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Allocca aggiuntivo alla lettera *a*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'emendamento sostitutivo Allocca, alla lettera *a*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Allocca alla lettera *a*) con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri e Zaffanella alla lettera *a*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alfredo Bianchi all'emendamento Allocca, alla lettera *b*).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Allocca, alla lettera *b*) così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;

b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per i trasporti pubblici.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere *a*) e *b*), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera *b*) di tale articolo ed i promotori di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso all'autorità competente a norma dell'articolo 18

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 19 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, richiamando, a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Il relatore, onorevole Allocca, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole « e per i trasporti pubblici » con le altre « e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato, in quanto compatibili ».

All'ultimo comma sopprimere l'ultima parte dell'articolo, dalla parola « richiamando » sino alla fine.

L'onorevole Alfredo Bianchi ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sopprimere le parole da: « ed i promotori » fino a « regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

ALLOCCA, *Relatore*. Sono d'accordo.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Allocca sostitutivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il periodo dell'ultimo comma di cui il deputato Alfredo Bianchi ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il periodo risulta pertanto soppresso.

Pongo in votazione il periodo dell'ultimo comma di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il periodo risulta pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 2 che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così modificato:

ART. 2.

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le Amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO